



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 106 del 26/02/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, CUSTODIA E SOCCORSO DI VEICOLI PER IL BIENNIO 2021-2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 37 del 28/12/2020 con il quale è stato nominato responsabile dell'Area Polizia Locale – Protezione Civile, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 17/12/2020, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2021 e s.m.;

ATTESO che il personale del Comando di Polizia Locale di Malnate svolge funzioni di polizia stradale e che le competenze specifiche in tale disciplina prevedono l'applicazione di sanzioni accessorie quali rimozioni dei veicoli, sequestri, fermi amministrativi nonché interventi di soccorso stradale in caso di incidente o anomalie;

VISTO l'art. 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - che prevede per alcune violazioni l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli e che tale sanzione, salvo particolari motivi, è obbligatoria da parte dell'organo di polizia stradale;

LETTO l'art. 215 del citato Codice della Strada il quale stabilisce che i veicoli rimossi dagli organi di Polizia Stradale devono essere custoditi in appositi luoghi;

CONSIDERATO che l'art. 354 del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - stabilisce che il servizio di rimozione dei veicoli può essere affidato in concessione biennale, rinnovabile, a soggetti in possesso di apposita licenza ai sensi del D.P.R. del 24/07/1977 n° 616;

CONSIDERATO INOLTRE che

- il vigente Codice della Strada stabilisce che il costo della rimozione di un veicolo è completamente a carico del proprietario dello stesso e per tale ragione nessun costo è da addebitare all'Amministrazione comunale;
- che per la corretta e regolare esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;

RITENUTO che, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata e l'efficienza del servizio di rimozione forzata, soccorso e custodia dei veicoli garantendo al tempo stesso la massima trasparenza ed equità nei confronti degli utenti della strada, l'Ente dovrà affidare il servizio di rimozione forzata, soccorso e custodia di veicoli a società esterna avente i requisiti e le abilitazioni previste dalla legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 28/11/2017 con la quale si dispone la concessione del servizio di rimozione forzata dei veicoli in favore di ditta esterna;

CONSIDERATO CHE

- Il valore della concessione è stimato in euro 4.000,00 oltre IVA per l'intera durata del contratto e che tale importo non costituisce nessun minimo garantito per la ditta affidataria della concessione;
- ai fini del regolare e trasparente affidamento del servizio di rimozione, custodia e soccorso di veicoli ha individuato, sin d'ora, le tipologie degli interventi, i caratteri e i requisiti essenziali ai fini dell'efficace realizzazione su tutto il territorio comunale;

- le tipologie di intervento che l'Ente intende affidare all'interno del *servizio di rimozione, custodia, soccorso dei veicoli*, consistono nelle attività sotto specificate:
- "rimozioni forzate": rimozione di veicoli in qualità di sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada;
- "rimozione di veicoli incidentati e soccorso stradale": rimozione di veicoli a seguito di sinistri stradali in mancanza di avente diritto al ritiro e di indicazione di affidamento in custodia ad altre ditte da parte dei conducenti/coinvolti; chiamata per soccorso stradale su richiesta dei conducenti;
- "spostamento o rimozione di veicoli per motivi di sicurezza pubblica e su ordine delle Autorità": spostamento o rimozione di veicoli di carattere eccezionale, su ordine dell'Autorità e per motivi urgenti al fine di garantire la sicurezza pubblica non derivanti da comportamenti del proprietario/utilizzatore dello stesso o da terze persone;
- "soccorso e rimozione di veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale": rimozione di veicoli di proprietà dell'Amministrazione e trasporto presso la sede o presso officina autorizzata;
- che l'Ente, in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del *servizio di rimozione forzata, custodia e soccorso di veicoli* (efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e garanzia di equità nei confronti dell'utenza) intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno scelto a seguito di apposita procedura di affidamento di concessione biennale che possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
- che il Comune, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di operatore esterno, non è investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente con l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio in questione è qualificato come concessione di servizi, pertanto, conformemente al vigente Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, la controprestazione in favore del concessionario sta nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tali servizi con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo ed economico legato alla loro gestione; nella fattispecie l'operatore esterno, così come enunciato dalle norme in premessa, riceve, quale controprestazione dell'affidamento dei servizi indicati il recupero di quanto sostenuto mediante azioni direttamente nei confronti dei proprietari dei veicoli o dei soggetti avente la disponibilità degli stessi;

- che il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni 24 ore su 24 su richiesta del personale della Polizia Locale di Malnate e che le tariffe a carico degli utenti dovranno essere quelle stabilite nella documentazione di gara e sottoscritte nel contratto di concessione al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti del cittadino;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore a € 75.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;

- che l'importo relativo all'acquisizione del servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARCA di Regione Lombardia dove rinvenire il servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata l'assenza, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

DATO ATTO che:

- al fine di soddisfare gli oneri motivazionali di scelta del concessionario, essendo il servizio reso a titolo gratuito in quanto il pagamento degli oneri per la rimozione e custodia del veicolo è reso, per legge, dal trasgressore o dal proprietario dello stesso, si è provveduto in data 13/02/2021 con prot. nn. 3467-3468-3469 ad inviare

richiesta di partecipazione a tre ditte con allegate il capitolato d'oneri e la tabella prezzi su cui proporre uno eventuale sconto in favore dell'utenza;

- che scaduto il termine di presentazione delle offerte, si è accertata la presentazione di un'unica offerta (prot. 4185 del 23/02/2021) da parte della ditta Zaro Service di Malnate la quale ha proposto uno sconto pari al 5,00% sulla tabella prezzi allegata al Capitolato d'oneri;

CONSIDERATA la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta Zaro Service Srl e la congruità dello sconto proposto in sede di gara, si ritiene pertanto di affidare alla ditta ZARO SERVICE SRL con sede legale a Malnate, Via Virgilio n. 1, la concessione del servizio di rimozione forzata , custodia e soccorso di veicoli per il biennio 2021-2022 secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri;

ATTESO che la presente determinazione risulta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, in quanto, come disciplinato dall'art. 36 comma 6-bis dello stesso decreto legislativo, nel caso di utilizzo di un mercato elettronico, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico stesso DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è il sottoscritto responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile e che stato acquisito il seguente codice CIG ZD930CF129 rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è la concessione del servizio di rimozione forzata, custodia e soccorso di veicoli per il biennio 2021-2022;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scrittura privata firmata digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto

equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DETERMINA

1. AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta ZARO SERVICE SRL con sede a Malnate, Via Virgilio n. 1 la concessione del servizio di rimozione forzata, custodia e soccorso di veicoli per il biennio 2021-2022 con scadenza decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e dell'art. 10 del capitolato d'oneri, si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio.
3. DARE ATTO che nessun onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio in questione come indicato nelle normative citate in premessa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(LANNA STEFANO)
con firma digitale**